



Sentenza. n.433/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Ciaramella Presidente

Massimo Balestieri Consigliere

Francesco Maffei Consigliere - relatore

SENTENZA

sul giudizio in materia di responsabilità, iscritto
al n. **80165** del registro di segreteria, promosso
dalla Procura regionale nei confronti di X X
(-----), nato il ----- a Torre
Annunziata (NA), residente a Roma, alla -----
-----, elettivamente domiciliato
in Roma, alla Via Giovanni Nicotera n. 29, presso lo
studio degli Avv.ti Paolo Giovannelli
(paologiovannelli@ordineavvocatiroma.org) e Tiziana
Lancierini(tizianalancierini@ordineavvocatiroma.org
) che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e
disgiuntamente, giusta delega in calce alla memoria
di costituzione.

Con l'intervento *ad adiuvandum* dell'Agenzia delle

Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separato, dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

VISTI l'atto di citazione e gli altri atti di causa;
UDITI nella pubblica udienza del 20 febbraio 2024, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Filomena Graziano, il relatore Cons. Francesco Maffei, il V. P. G. Chiara Imposimato e l'Avv. Paolo Giovannello, per il convenuto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione depositato in data 18 ottobre 2023, la Procura regionale ha chiamato in giudizio il Sig. X X , in qualità di ----- della Direzione Provinciale I di Roma, presso l'Ufficio Legale dell'Agenzia delle Entrate, per rispondere del danno erariale, asseritamente causato alla medesima Agenzia, per aver ricevuto somme di denaro al fine di compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.

2. La vicenda trae origine da un'informativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale penale di Roma, trasmessa alla Procura regionale il 1° giugno 2016, relativa a un'indagine svolta su una più

ampia organizzazione criminale e scaturita in un procedimento penale che ha coinvolto giudici tributari, funzionari dell'amministrazione finanziaria, tra cui il X, appartenenti alla Guardia di Finanza e liberi professionisti, in quello è stato presentato come un organizzato sistema corruttivo nel quale, grazie al pagamento di ingenti somme di denaro, numerosi contribuenti sono riusciti ad ottenere indebiti sgravi fiscali.

Il quadro probatorio, esitato nell'ordinanza cautelare del 20 febbraio 2016 del G.I.P. del Tribunale di Roma, ha trovato successiva conferma nelle sentenze del Tribunale di Roma che hanno definito le posizioni degli imputati (sentenze n. -----; n. ----- e n. -----).

La Corte di App, con la sentenza n. -----, depositata in data 12 aprile 2023 e divenuta irrevocabile dal 06.06.2023, pronunciata a seguito dell'impugnazione da parte del X della sentenza del tribunale penale di Roma n. -----, ha confermato la responsabilità del X in relazione alle imputazioni di corruzione aggravata per atto contrario ai doveri d'ufficio, riconoscendo l'intervenuta prescrizione per l'imputazione di associazione per delinquere.

3. In particolare, per quanto riguarda la posizione dell'odierno convenuto, che la Procura regionale ha stralciato dal fascicolo originario, è stata penalmente accertata la sua responsabilità per la fattispecie di corruzione in atti contrari ai doveri d'ufficio per aver operato indebiti e rilevanti abbattimenti o sgravi fiscali, nei confronti di varie società coinvolte in contenziosi tributari, dietro la corresponsione di indebite somme di denaro (circostanza che, tra l'altro, non è stata smentita dal convenuto).

In particolare, le fattispecie criminosi contestate al convenuto consistono in conciliazioni giudiziali per le quali venivano operati indebiti abbattimenti, anche per il 90%, rispetto al valore dell'accertamento inizialmente effettuato dall'Agenzia delle Entrate, nei confronti di varie società private coinvolte in contenziosi tributari.

La condotta contestata concerne tre distinti contenziosi tributari, illustrati nell'atto di citazione, relativi al X X X , alla X X X X e all' X X X , nell'ambito dei quali il convenuto avrebbe preparato ovvero predisposto e fatto accogliere illeciti provvedimenti di sgravio degli

accertamenti fiscali e di autotutela richiesti a favore dei contribuenti segnalati dai complici esterni, previo pagamento di somme di denaro, come risulta anche dalle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza, delegata allo svolgimento dell'attività istruttoria contabile, oltre che dal corredo probatorio acquisito in sede penale e dalla relazione svolta dall'Ufficio Audit e Sicurezza dell'Agenzia delle Entrate.

4. L'importo del danno erariale contestato al convenuto a titolo di dolo, è stato quantificato originariamente, in complessivi € 162.864,57, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia, e risulta composto da varie poste di danno; precisamente:

- € 82.273,57, a titolo di danno patrimoniale da mancata entrata per l'amministrazione finanziaria;
- € 6.950,00 a titolo di danno da disservizio in senso stretto;
- € 23.641,00 a titolo di danno da disservizio in senso ampio, cioè nei termini di danno da lesione del nesso sinallagmatico;
- € 50.000,00 a titolo di danno all'immagine.

4.a Il danno patrimoniale contestato a titolo di danno da mancata entrata per l'amministrazione

finanziaria, è stato valutato tenendo conto delle ingenti riduzioni degli importi degli accertamenti tributari posti in essere dal X e che avrebbero impedito all'Agenzia delle Entrate di incassare la somma di € 82.273,57 derivanti dalla mancata riscossione degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della X X X (per € 58.823,42) e di X X , socio amministratore della suddetta società (per € 23.450,15).

4.b Il danno da disservizio, in senso stretto, pari a € 6.950,00 corrisponde alle spese sopportate dall'Amministrazione danneggiata connesse all'attività straordinaria di verifica e controllo per l'accertamento dei fatti illeciti commessi dal proprio dipendente ed è stato riferito al costo delle indagini di audit espletate dalla Direzione Regionale Lazio dell'Agenzia delle Entrate, parametrato alla retribuzione mensile lorda di un Audit manager per trenta giorni lavorativi.

4.c Il danno da lesione del nesso sinallagmatico (o danno da disservizio in senso lato), pari a € 23.641,00, va riferito alla retribuzione indebitamente corrisposta al convenuto che, avvalendosi della sua qualifica, ha impiegato le sue

energie lavorative a fini egoistici ed illeciti, distraendole dai compiti istituzionali, ed è stato calcolato, in via equitativa, applicando una percentuale pari al 50% della retribuzione lorda percepita durante il periodo in cui si sono state compiute le attività illecite contestate (ottobre 2012 - ottobre 2013).

4.d Infine, il danno all'immagine dell'Amministrazione è stato quantificato, applicando il criterio presuntivo di cui all'art. 1, comma 1 sexies, della legge 20/1994, in misura pari al doppio dell'importo delle tangenti ricevute, come accertate in sede penale (€ 5.000,00, per l' X X ; € 5.000,00, per il contezioso X X X ; € 15.000,00, per il contezioso relativo alla X X X X ; per un totale di € 25.000,00).

5. Con memoria di costituzione, depositata in data 30 gennaio 2024, la Difesa del convenuto ha presentato istanza di rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di € 35.000,00, di cui € 25.000,00, pari alla somma che si assume percepita dal X e oggetto di confisca penale, ed € 10.000,00, per la definizione delle altre poste di danno, in considerazione della

rideterminazione del danno sostenuta nella medesima comparsa di costituzione.

Nell'atto di costituzione, la Difesa ha evidenziato le valutazioni sempre positive ricevute dal convenuto nello svolgimento del suo servizio e rilevato l'entità modesta delle somme ricevute, che avrebbero avuto solo lo scopo di sollecitare la verifica di soluzioni conciliative per i tre conteziosi tributari dei quali si discute.

La Difesa ha richiamato, inoltre, l'istituto tributario della c.d. "autotutela sostitutiva" che avrebbero portato ad una rideterminazione degli importi contestati a titolo di danno da mancata entrata.

La Difesa ha, quindi, eccepito la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 86, comma 6, c.g.c., per indeterminatezza e genericità dell'atto di citazione, e, nel merito, ha sostenuto l'insussistenza degli elementi della responsabilità erariale sotto il profilo dell'elemento materiale, del nesso causale e dell'elemento soggettivo.

La Difesa ha contestato, infine, il criterio di quantificazione delle poste di danno che, con riferimento al danno patrimoniale da mancata entrata, avrebbe tenuto conto di somme che costituirebbero

accertamenti fiscali dell'imponibile e non dell'imposta, e che, con riferimento alle altre poste di danno, risulterebbero del tutto sproporzionate e prive di riferimenti obiettivi e logici.

La Difesa ha proceduto, pertanto, ad una rideterminazione del danno massimo ipotizzabile nel caso di specie pari ad € 27.316,70, chiedendo, in via subordinata, l'esercizio del potere riduttivo.

A sostegno delle proprie ragioni, la Difesa ha depositato una perizia di parte che ricostruisce i contenziosi tributari in argomento, contestando gli accertamenti effettuati dall'Amministrazione finanziaria e rilevando l'irrilevanza dello sgravio operato dal convenuto.

6. Con nota depositata, in data 1° febbraio 2024, il Rappresentante della Procura regionale ha precisato che l'importo di € 25.000, richiamato nella richiesta di rito abbreviato come oggetto di confisca in sede penale, si riferisce al danno da tangente non contestato nell'atto di citazione per il quale non sarebbe ammissibile il ricorso al rito abbreviato; riguardo al merito dell'istanza, il Pubblico Ministero ha espresso parere non favorevole ritenendo l'offerta di pagamento proposta non congrua rispetto alla gravità degli illeciti contestati e all'entità

del danno cagionato; riservandosi, tuttavia, di valutare una nuova istanza con l'offerta di un importo congruo rispetto al danno cagionato.

7. Successivamente, con nota depositata in data 6 febbraio 2024, la Procura regionale, alla luce di quanto esposto nella memoria di costituzione del convenuto, ha provveduto a rideterminare l'ammontare del danno patrimoniale da mancata entrata in € 7.902,00, quantificando l'importo complessivo del danno erariale contestato in € 88.493,00 (€ 7.902,00 + € 6.950,00 + € 23.641,00 + € 50.000,00).

8. In data 9 febbraio 2024, la Difesa del convenuto, sulla scorta della rideterminazione dell'importo del danno, operata dalla Procura regionale, ha presentato nuova istanza di rito abbreviato, rimodulando la proposta di pagamento in € 30.000,00 euro pari al 34% del nuovo ammontare del danno erariale.

Sulla suddetta proposta, il Rappresentante della Procura regionale ha espresso parere favorevole, con nota deposita in data 12 febbraio 2024.

9. In data 19 febbraio 2024, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, è stato depositato l'intervento adesivo dell'Agenzia delle Entrate che aderisce alle conclusioni rassegnate dalla Procura regionale nell'atto di citazione in giudizio e ne chiede

l'integrale accoglimento.

10. Preliminarmente all'udienza pubblica odierna, il Collegio, con decreto n. -----, ha ritenuto inammissibile l'istanza di rito abbreviato.

11. All'udienza odierna, il Pubblico ministero conferma la rideterminazione dell'importo del danno diretto con riferimento alla vicenda della X X
X XXX ed evidenzia le anomalie, rilevate anche dall'Audit interno dell'Amministrazione, delle pratiche gestite dal convenuto in merito agli altri due contenziosi, richiamando le evidenze raccolte in sede penale in merito alla dazione di denaro al X da parte degli altri concorrenti nel reato.

L'Organo requirente rappresenta, inoltre, che in sede penale prima di procedere alla dichiarazione prescrizione, va comunque verificata l'assenza dei presupposti che permettano di assolvere l'imputato, circostanza che non si è verificata nel caso di specie; respinge l'eccezione di genericità e indeterminatezza dell'atto di citazione e, in merito agli effetti delle sentenze penali irrevocabili di condanna, richiama la disciplina di cui al comma 1 dell'art. 651 c.p.p.

Il Pubblico Ministero ribadisce la congruità dei criteri adottati per la determinazione delle poste di

danno contestate, si oppone all'esercizio del potere riduttivo e conclude per l'accoglimento pieno della pretesa attorea.

L'Avv. Giovannelli, per il convenuto, rimettendosi alle argomentazioni e alle conclusioni delle memorie difensive, ribadisce la mancanza, nell'atto di citazione, dei requisiti di necessaria determinatezza dell'esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto dell'azione erariale basandosi questa, di fatto, su un mero richiamo agli atti del procedimento penale. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il presente giudizio concerne un'ipotesi di responsabilità amministrativa conseguente alle condotte illecite, commesse dal convenuto e accertate con sentenza penale di condanna, divenuta irrevocabile, per il reato di corruzione aggravata in atti contrari ai doveri d'ufficio in concorso con altri soggetti non chiamati nel presente giudizio.

In sede penale, infatti, è stato accertato definitivamente che il convenuto, abusando della sua qualità di ----- della Direzione Provinciale I di Roma, presso l'Ufficio Legale dell'Agenzia delle Entrate, in cambio di denaro, ha preparato,

predisposto e fatto accogliere illeciti provvedimenti di sgravio degli accertamenti fiscali e di autotutela da utilizzare nel contenzioso tributario al fine di favorirne una definizione, in danno all'erario.

2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla Difesa del convenuto ai sensi dell'art. 86, comma 6, c.g.c. che prescrive la nullità dell'atto di citazione se è omessa o risulta assolutamente incerta l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione ovvero se manca l'esposizione dei fatti, delle qualità nelle quali sono stati compiuti e degli elementi costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.

In particolare, La Difesa lamenta l'assoluta genericità dell'atto di citazione nel quale l'Organo inquirente si sarebbe limitato ad un generico rinvio alla copiosa documentazione probatoria del procedimento penale.

L'eccezione è infondata e va respinta.

Sul punto, infatti, si osserva che l'atto di citazione, pur richiamando le risultanze di quanto emerso in sede penale (ma anche dalla relazione della Guardia di Finanza, delegata allo svolgimento

dell'attività istruttoria contabile e dalla relazione svolta sulla vicenda dall'Ufficio Audit e Sicurezza dell'Agenzia delle Entrate), contiene l'esposizione puntuale e concreta dei fatti contestati, il *modus operandi* del convenuto e l'indicazione dei motivi di diritto posti a sostegno della domanda, che hanno consentito all'odierno convenuto di apprestare adeguate difese, tanto da poter validamente contestare la determinazione di una posta di danno con argomentazioni che sono state condivise dallo stesso Organo inquirente.

3. Passando all'esame del merito delle fattispecie contestate, giova premettere che va ricordato che l'art. 651 c.p.p., comma 1, prevede che *"la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale"*.

Ne consegue che non possono essere messi in discussione innanzi a questo giudice, i fatti e i

comportamenti accertati come criminosi dal Giudice penale, sia per quanto concerne la loro componente oggettiva, che soggettiva, sia infine, la imputabilità dell'odierno convenuto.

Nel caso di specie, infatti, deve rilevarsi che è intervenuta una sentenza penale irrevocabile di condanna che ha accertato definitivamente le condotte criminosi commesse dal convenuto, in qualità di dipendente di un'amministrazione pubblica.

Nell'atto di citazione risultano descritte, con riferimento a ciascuna fattispecie criminosa, le modalità attraverso le quali il X ha ricevuto le somme di denaro (circostanza ammessa dallo stesso convenuto anche in sede) e ha provveduto a favorire le imprese segnalate dagli altri correi nell'abito dei conteziosi tributari che le riguardavano.

Risulta incontestabile, pertanto, che il convenuto abbia commesso i reati per i quali è stata condannato in via definitiva con le modalità accertate in sede penale.

4. Ciò posto, in questa sede, va accertato se il comportamento del convenuto sia sitato foriero o meno - e in che misura - delle poste di danno contestate nell'atto di citazione.

4.1 Con riferimento alla fattispecie di danno da

mancata entrata per l'Amministrazione finanziaria, questo Collegio prende atto della sensibile rideterminazione operata dall'Organo inquirente, a seguito delle osservazioni contenute nella memoria di costituzione del convenuto depositata in data 30 gennaio 2024, **in merito al mancato accertamento della**
X X X XXX di X X e che ha
portato a quantificare il danno in argomento in €
7.902,00, e ne condivide le argomentazioni che hanno
comunque riconosciuto uno sgravio fiscale,
riconducibile alle condotte poste in essere dal X
, con conseguente cessazione della materia del
contendere, che ha consentito al Sig X ,
OMISSIS , di non dover
versare alcun importo all'Agenzia delle Entrate.

Il Collegio ritiene quindi di accogliere la pretesa attorea in ordine alla suddetta posta di danno.

4.2 In merito alla fattispecie di danno da disservizio, il Collegio osserva che la suddetta tipologia di pregiudizio alla Pubblica Amministrazione è stata contestata in questa sede nella duplice accezione elaborata dalla costante giurisprudenza di questa Corte:

- un danno da disservizio in senso stretto, corrispondente la pregiudizio effettivo, concreto e

attuale, subito dall'Amministrazione di appartenenza del convenuto per i costi che ha dovuto affrontare per ripristinare l'efficienza e la funzionalità compromesse dalle condotte contestate, per remunerare le energie lavorative distolte dalle normali attribuzioni per essere destinate all'accertamento e alla ricostruzione dei fatti illeciti commessi e corrispondente al *"dispendio ulteriore di attività amministrativa per porre riparo agli effetti materiali o funzionali del danno, per ricercarne le cause, ovvero per evitare ulteriori conseguenze dannose"* (Sez. II App., sentt. n. 43/2020 e n. 100/2022; Sez. III App., sent. N. 158/2020; Sez. App. Sicilia n. 228/2021):

- un danno da disservizio in senso lato, corrispondente alla *"disutilità della spesa"* per inosservanza dei doveri del pubblico dipendente, canonizzati in leggi, contratti collettivi nazionali di lavoro, codici di comportamento, con conseguente diminuzione dell'efficienza della pubblica amministrazione e che può tradursi in una mancata o ridotta prestazione del servizio essendo il lavoratore venuto meno all'obbligo di fedeltà di astenersi da comportamenti incompatibili o pregiudizievoli degli interessi dell'Amministrazione

di appartenenza, alterando in questo modo il sinallagma del rapporto contrattuale con quest'ultima intrapreso.

La quantificazione concreta delle suddette poste di danno è rimessa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., al prudente apprezzamento del giudice che nell'esercizio del suo potere dovrà tener conto dei criteri obiettivi di rilevazione dei costi delle risorse inutilmente impiegate per l'azione amministrativa intrapresa o dei costi per le operazioni di accertamento delle irregolarità commesse.

4.3 Con riferimento al danno da disservizio in senso stretto, quantificato, nel caso di specie, in € 6.950,00, la Procura regionale lo ha riferito, alle spese sopportate dall'amministrazione per l'accertamento dell'illecito da parte del proprio dipendente, *"quando sono connesse allo svolgimento di verifiche, inchieste e controlli straordinari mediante attività diverse e aggiuntive rispetto alle ordinarie operazioni di verifica dell'azione amministrativa (Sez. II Centr. n. 8/2017; Sez. Giur. Lomb. n. 158/2017 e n. 143/2017) o quando si riferiscono ad attività di collaborazione con gli organi inquirenti volte al soddisfacimento delle relative richieste investigative (Sez. Giur. Lazio n.*

337/2021)”

In particolare, la suddetta posta di danno è stata rapportata ai costi sostenuti per le attività di audit interno espletate dall'Amministrazione di appartenenza, resesi necessarie a seguito dell'attività fraudolenta posta in essere dal convenuto.

Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non possa esser contestata la configurabilità di questa accezione della tipologia di danno argomento e la sua riferibilità al convenuto posto che l'Agenzia delle Entrate ha espressamente dichiarato che il personale impiegato nell'attività di audit interno, *“in assenza degli eventi criminosi del X , sarebbe stato impiegato a pieno titolo nello svolgimento di attività proprie delle strutture di appartenenza come previsto dalle disposizioni di servizio”*.

Correttamente, la Procura regionale ha determinato l'ammontare di questa posta di danno prendendo come parametro di riferimento la retribuzione mensile lorda di un Audit Manager, in base ai dati forniti e documentati dall'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, anche la domanda attorea in ordine alla suddetta posta di danno va accolta.

4.4 Con riferimento, invece, alla fattispecie di

danno da disservizio in senso lato, o danno da lesione del sinallagma contrattuale, quantificato in € 23.641,00, e riferito alla retribuzione indebitamente corrisposta al convenuto per lo svolgimento di attività, non preordinate al raggiungimento del fine pubblico istituzionale, ma dirette al compimento di condotte penalmente illecite per fini meramente personali, il Collegio ritiene ravvisabile la fattispecie in questione per avere il X posto in essere condotte volte alla realizzazione dei reati in precedenza illustrati nell'ambito della propria prestazione professionale e, comunque, sviando le proprie mansioni lavorative per ottenere indebiti vantaggi.

Tuttavia, questo Collegio non condivide la quantificazione operata dalla Procura regionale che ha rapportato, in via equitativa ex art. 1226 c.c., l'ammontare del danno in questione alla percentuale del 50% della retribuzione lorda (€ 47.282,00) percepita nel periodo in cui sono state poste in essere le condotte illecite contestate (ottobre 2012-ottobre 2013), come documentata dall'Amministrazione di appartenenza.

Il Collegio ritiene, infatti, che detto importo vada ridotto, in considerazione delle modalità delle

condotte poste in essere dal convenuto e degli episodi corruttivi che gli sono stati addebitati.

Il Collegio ritiene, quindi, equo rideterminare il danno sulla base dell'aliquota del 20 per cento della retribuzione percepita dal convenuto nel periodo indicato; perciò, lo stesso va ridotto all'importo complessivo di € 9.546,00 (pari al 20% di € 47.282,00).

4.5 Da ultimo, va accertata la configurabilità del danno all'immagine per l'Amministrazione di appartenenza.

Sul punto, questo Collegio osserva che non può sussistere alcun dubbio sulla risarcibilità, in astratto, di tale tipologia di pregiudizio alla Pubblica Amministrazione costituendo un principio del tutto consolidato nella giurisprudenza, sia della Corte dei conti sia della Corte di cassazione, e oggi recepito dallo stesso legislatore; occorre, tuttavia, verificarne la sussistenza dei presupposti nella fattispecie in esame, anche alla luce del quadro normativo di riferimento vigente.

4.6 Va osservato, infatti, che l'art.17, comma 30-ter, decreto-legge n. 78/09, convertito dalla legge n. 102/2009 e ss.mm.ii., letto in combinato disposto

con l'art. 7 della legge n. 97/2001, ivi richiamato, consente espressamente la perseguibilità del danno all'immagine innanzi al giudice contabile nelle ipotesi di condanna definitiva per uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, vale a dire uno di quelli contenuti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale.

Da ultimo, il codice della giustizia contabile, approvato con il d.lgs 26 agosto 2016, n. 174, ha dettato, all'art. 51, comma 6, ed all' art. 4, lett. g) ed h), delle "*norme transitorie ed abrogazioni*", talune disposizioni in materia di danno all'immagine, confermandone, dunque, la perseguibilità innanzi a questa Corte.

Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, ricorrano tutti i presupposti dalla normativa vigente, anche sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza contabile: sussiste, infatti, una sentenza penale definitiva per un reato contro la pubblica amministrazione che ha suscitato un *clamor fori*, come risulta comprovato dagli articoli di stampa diffusi a livello nazionale acquisiti agli atti.

4.7 Per quanto concerne la quantificazione del danno,

contestata dalla Difesa del convenuto, la Procura regionale ha fatto riferimento al criterio presuntivo previsto dall'art.1, comma 1 sexies, della legge 20/1994, introdotto dalla legge n. 190/2012, che dispone che *"Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente"*.

Ad avviso di questo Collegio, la suddetta valutazione risulta congrua e rispettosa sia del sopra riportato criterio normativo sia dei criteri equitativi ai quali si riferiscono le sentenze delle Sezioni riunite di questa corte nn. 10/2003 e 1/2011, considerato che lo stesso convenuto non ha negato di aver ricevuto somme di denaro da un ex collega per interessarsi dei contenziosi in questione e che trattasi di un importo rapportato al profitto dei reati di corruzione che è stato accertato nella misura di € 25.000,00.

5. Tutto ciò considerato, la domanda attorea è parzialmente accolta e il convenuto X X

è condannato, in favore dell'Agenzia delle Entrate, al risarcimento del danno patrimoniale diretto da mancata entrata di € 7.902,00, nonché del danno da disservizio in senso stretto di € 6.950,00, del danno da lesione del nesso sinallagmatico di € 9.456,40 e del danno all'immagine di € 50.000,00.

L'importo complessivo di condanna è pari a € 74.308,40 (settantaquattromilatrecentotto/40), comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre interessi dal deposito della sentenza al soddisfo.

6. Condanna il convenuto altresì al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza, in applicazione dell'art. 31, comma 5, del Codice di giustizia contabile.

7. Nulla per le spese legali dell'interveniente Agenzia delle Entrate, stante la costituzione meramente formale dell'Amministrazione ed il mancato dispiegamento di ulteriori argomenti, oltre a quelli rappresentati dal requirente, nel merito del presente giudizio.

PQM

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando,

disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

- ACCOGLIE parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna X X , come in epigrafe generalizzato, al pagamento, in favore dell'Agenzie delle Entrate, della somma complessiva di € 74.308,40 (settantaquattromilatrecentotto/40), comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo

Le spese di giudizio, da pagare a favore dello Stato, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separata nota a cura della Segreteria in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124". Nulla per le spese dell'interveniente.

Manda alla Segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della

dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza.

A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 20 febbraio 2024.

L'ESTENSORE

(Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

(Antonio Ciaramella)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 17 settembre 2024.

Il Dirigente Luciana Troccoli

(f.to digitalmente)

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 724,62 (settecentoventiquattro/62).

IL DIRIGENTE
LUCIANA TROCCOLI
F.to digitalmente